



GEOX S.p.A.

con sede legale in Biadene di Montebelluna (TV), Via Feltrina Centro n. 16, iscrizione nel
Registro delle Imprese di Treviso, codice fiscale e partita IVA n. 03348440268, capitale
sociale Euro 25.920.733,10 i.v.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.P.A. RELATIVA
ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DI CUI AL PUNTO 14 ALL'ORDINE DEL
GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
CONVOCATA PER IL GIORNO 17 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2025

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF") e dell'art. 73, del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")

14 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società. Con delibera assunta il 19 aprile 2024, l'Assemblea aveva autorizzato l'acquisto di azioni proprie entro il limite massimo del 10% del capitale sociale e per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dal 19 aprile 2024.

Le ragioni che avevano indotto a sottoporre all'Assemblea la proposta di autorizzazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie sono da considerarsi ad oggi in parte ancora valide. Per la predetta ragione, riteniamo utile, con l'occasione dell'odierna Assemblea, proporvi di rilasciare una nuova autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della relativa deliberazione assembleare, previa revoca dell'autorizzazione concessa con la delibera assunta dall'Assemblea in data 19 aprile 2024, per quanto non utilizzato.

La presente relazione illustra le motivazioni che sottendono alla richiesta di autorizzazione nonché i termini e le modalità secondo i quali s'intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter Codice civile.

I. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

La presente richiesta di autorizzazione di acquisto di azioni proprie persegue l'obiettivo di disporre delle azioni proprie sia a fronte dell'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate ai destinatari dei Piani di Stock Option sia per l'assegnazione gratuita di azioni nell'ambito di piani di Stock Grant in essere e futuri e comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo, deliberati dall'assemblea degli azionisti.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, nei limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea della Società.

2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari ad Euro 25.920.733,10, suddiviso in numero 259.207.331 azioni ordinarie, dal valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

La Società, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, potrà acquistare un numero massimo di 21.924.483 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 cadauna e, comunque, per un valore nominale complessivo non superiore al 10% del capitale sociale della Società, tenendo conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate.

3. Rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2357 Codice Civile.

Alla data odierna la Società detiene 734.041 azioni proprie pari al 0,28% del capitale sociale.

In nessun caso, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357, comma 3, Codice Civile, il valore nominale del numero delle azioni proprie acquistate, e tenendo conto delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, eccederà la quinta parte del numero complessivo delle azioni emesse.

A tal riguardo, alle Società controllate saranno impartite specifiche istruzioni affinché segnalino con tempestività, ai sensi dell'art. 2359-bis, del Codice Civile, l'eventuale acquisizione di azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione del compimento di ogni acquisto autorizzato, dovrà verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357, commi 1 e 3 del Codice Civile.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, le azioni proprie detenute da un emittente, a seguito di acquisti sia diretti che indiretti, sono escluse dal computo del capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di OPA, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo;
- l'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 comunque non si applica quando l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente o da sue controllate è stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.

L'autorizzazione sottoposta all'Assemblea comprende anche la facoltà di disporre successivamente delle azioni proprie in portafoglio, in tutto o in parte, ed anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile.

4. Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, Codice Civile, ossia per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui la convocanda assemblea avrà adottato la relativa

deliberazione di autorizzazione vale a dire a decorrere dal 17 aprile 2025 e sino al 17 ottobre 2026. Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie e che saranno acquistate conformemente alle finalità sopra descritte, si propone che l'Assemblea non determini un limite temporale, alla luce del fatto che non esistono, ad oggi, vincoli normativi a tal riguardo e della opportunità di disporre di massima flessibilità, anche temporale, per la cessione delle stesse, lasciando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere alle operazioni autorizzate una o più volte e in ogni momento.

5. Corrispettivo minimo e massimo, nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati.

L'acquisto delle azioni al servizio del programma potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di Borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse. Le azioni proprie in portafoglio potranno essere disposte unicamente quale provvista da riservare al servizio di piani di stock option e stock grant eventualmente approvati, nonché sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia inerente programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo, deliberati dall'assemblea degli azionisti.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea della Società determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione. Il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di ogni operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita come, ad esempio, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option e piani di stock grant. In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto del Regolamento (UE) 596/2014, il Regolamento delegato (UE) 1052/2016, la prassi di mercato ammessa e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A.

Le operazioni di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

L'acquisto di azioni proprie sarà effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia (in particolare ai sensi dell'art. 5, Regolamento (UE) 596/2014, del Regolamento delegato 2016/1052, dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis, co. 1, lett. b e c) del Regolamento Consob n. 11971/1999, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, anche per il tramite di intermediari specializzati, esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana

S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo modalità operative stabilite dai mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite.

Le azioni che verranno acquisite in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare, pertanto, oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni dalla Società.

Le operazioni di assegnazione a sostegno di piani di incentivazione azionaria saranno effettuate alle condizioni previste dai relativi piani approvati dall'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 114-bis, del D Lgs. n. 58/1998 e della regolamentazione applicabile.

7. Volumi

I volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delegato 2016/1052, per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

In ogni caso, i volumi non potranno superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

8. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è al momento strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

- preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di provvista da riservare al servizio di piani di stock option e stock grant in essere e futuri e comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo, deliberati dall'assemblea degli azionisti;

- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998, dell'art. 44-bis e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni;
- preso atto che Geox S.p.A. detiene alla data di approvazione della presente delibera n. 734.041 azioni proprie pari al 0,28% del capitale sociale;
- preso atto che le società controllate non possiedono alla data di approvazione della presente delibera azioni proprie della società;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e relativa destinazione del risultato d'esercizio;

delibera

1. di revocare, a far tempo dalla data odierna, la precedente autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie assunta in data 19 aprile 2024, per quanto non utilizzato;

2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e, comunque con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamento vigenti, l'acquisto, in una o più volte, di un massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il numero massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 21.924.483 azioni ordinarie di Geox S.p.A. dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e comunque, per un valore nominale complessivo nei limiti del 10% del capitale sociale della Società, tenendo conto a tal fine anche delle azioni proprie della società eventualmente possedute da società controllate; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dall' autorizzazione concessa dall'assemblea del 17 aprile 2025; l'acquisto potrà essere effettuato, secondo una delle modalità previste dal combinato disposto all'art. 5, del Regolamento (UE) 596/2014, nel Regolamento delegato 2016/1052, all'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998 ed all'art. 144-bis, comma 1, lett b) e c,) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99; il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di Borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; i volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. Gli acquisti potranno essere effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della lettera b) dell'art. 144-bis, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998, e secondo le modalità previste dall'art. 2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti dovranno essere, infine, effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, includendo nella autorizzazione qui contemplata anche l'alienazione e/o l'utilizzo dei titoli acquistati in attuazione di precedenti delibere assembleari e posseduti dalla Società alla data della

odierna deliberazione, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno di volta in volta perseguite;
- la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società per la realizzazione di progetti o il perseguimento degli obiettivi aziendali di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione nonché, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente ogni singola operazione di alienazione.

Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita come, ad esempio, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option o stock grant. In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob;

4. di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”.

Biadene di Montebelluna (TV), 5 marzo 2025

GEOX S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione